

INFORMAZIONI

notizie commenti

anno X - numero 2

Pubblicazione trimestrale dell'EBER
Ente Bilaterale Emilia Romagna
Via De' Preti, 8 - 40121 Bologna

Direttore responsabile: Agostino Benassi
Autorizz. del Trib. di Bologna n. 6273 del 2/04/94
Sped. abbon. post. art. 2 c 20/c L.662/96 Filiale Bologna
Progetto grafico: Tuna bites, Bologna
Stampa: Litosei, Bologna

In caso di mancato recapito restituire all'ufficio CMP
di Bologna per la restituzione al mittente che si impegna
a pagare la relativa tassa

03
03
2



speciale versamenti

Editoriale

Sistema Eber *Bilancio al 31/12/2002*

Osservatorio imprese

Sicurezza e salute

Informazioni: *Fondo imprese meccaniche*

Interventi a favore dei dipendenti

Interventi a favore delle imprese

Modalità di versamento *Contributi Eber anno 2004*

E.B.E.R.
ENTE BILATERALE EMILIA ROMAGNA



editoriale

L'anno che ci lasciamo alle spalle ha messo a dura prova la tenuta del Fondo più importante gestito da EBER. Nel 2003 il ricorso da parte delle imprese al Fondo Sostegno al Reddito per crisi congiunturale è stato il più alto dalla nascita del Fondo. Ed a fine anno si supereranno i 4 milioni di euro di provvidenze erogate, una cifra ben superiore a quella che il Fondo incassa

2003: record di aiuti alle imprese da parte del Fondo

ogni anno a questo titolo, con conseguente massiccio ricorso alle riserve per il secondo anno consecutivo. Ciò determina una situazione di forte tensione sul Fondo, in particolare preoccupa la possibilità, qualora permanga la situazione economica recessiva attuale, di non disporre di risorse sufficienti per poter far fronte all'erogazione delle

prestazioni nel corso del 2004.

Le parti sociali e gli organi dell'ente hanno sotto costante monitoraggio l'evolversi della situazione ed hanno assunto alcune prime misure per fronteggiarla: con un accordo siglato il 22 ottobre e ratificato dal Comitato Direttivo del 30 ottobre le parti sociali hanno deciso di elevare dal 2004 la quota annuale di adesione per dipendente dagli attuali euro 57,00 (fermi dal 1997) a euro 60,00 e di finalizzare, in via straordinaria per l'anno 2004, una quota delle riserve per il finanziamento di progetti speciali e di iniziative innovative con l'evidente obiettivo di sostenere le imprese nel fronteggiare la lunghissima crisi congiunturale e negli investimenti indispensabili per il rilancio dell'artigianato.

Le parti sociali si sono inoltre impegnate nel monitorare costantemente l'evoluzione dell'utilizzo del Fondo per apportare ai regolamenti quei correttivi che si rendano necessari di fronte a eventuali utilizzi impropri delle provvidenze del Fondo stesso, impegnando nel contempo gli uffici di EBER ad intensificare i controlli formali e di merito sulle richieste delle imprese.

Un dato positivo è quello relativo alle adesioni al fondo da parte delle imprese, che è stato

in costante crescita nel corso del 2003, rilevando un crescente interesse verso il Fondo Sostegno al Reddito e le prestazioni che eroga.

Sul versante dell'attività del Fondo Sicurezza sono proseguite le iniziative nei bacini per il rilancio dell'azione degli OPTA e degli RLST sul territorio, dopo l'accordo siglato a fine 2002 e tutta l'attività pubblicistica e convegnistica sulla sicurezza nelle imprese, in accordo con l'Assessorato Regionale competente, come riferiamo in un articolo specifico di questo bollettino.

È in fase di preparazione di tutti gli elementi per la partenza, prevista dal 2004, dell'attività del Fondo Interprofessionale sulla formazione continua; tra qualche settimana le imprese che hanno aderito al Fondo riceveranno le informazioni necessarie per la presentazione dei progetti.

Infine grandi novità ci arrivano dall'entrata in vigore della riforma Biagi che ha come conseguenza il superamento dei contratti di formazione lavoro e l'assegnazione di nuovi potenziali compiti agli enti bilaterali. Sarà il confronto in corso tra le parti sociali a livello nazionale che ci dirà quanti di questi potranno essere trasformati in servizi per i lavoratori e per le imprese.

Sempre da questo confronto, che ci auguriamo proficuo, ci attendiamo di sapere se potranno realizzarsi i Fondi Integrativi per la Previdenza e per la Sanità alla cui progettazione EBER ha lavorato nei mesi scorsi.

Per ora ci accontentiamo di salutare con soddisfazione la nascita del Fondo per la Malattia nel settore meccanico, di cui ospitiamo l'annuncio in queste pagine.



sistema eber

relazione al bilancio al 31/12/02

Il "Sistema EBER" (Ente Bilaterale Emilia Romagna, Fondo Relazioni Sindacali, Fondo Formazione Teorica, Eber srl) chiude l'esercizio 2002 con un avanzo di bilancio complessivo di Euro 8.799, dopo aver iscritto sopravvenienze da utilizzo Fondi per Euro 1.140.859 ed aver accantonato a Fondi per Euro 457.084. Questo risultato è stato ottenuto dopo aver speso:

1. provvidenze e progetti a favore:
 - dei dipendenti, per Euro 3.209.063 (erogando l'intera disponibilità di Euro 2.388.058 e con utilizzo del Fondo di Accantonamento per Euro 821.005);
 - delle imprese, per Euro 1.086.633 (erogando l'intera disponibilità di Euro 766.779 e con utilizzo del Fondo di Accantonamento per Euro 319.854);
 - degli interventi comuni, per Euro 883.395 (di cui erogati per Euro 426.311 ed a Fondo di accantonamento per Euro 457.084).
2. imposte dell'esercizio per complessivi Euro 68.245.

Per meglio valutare il risultato di esercizio, si evidenzia che i Ricavi complessivi (conteggiando anche le quote del Fondo Relazioni) sono pari a Euro 8.681.929, con contribuzioni delle imprese per Euro 5.102.862, proventi finanziari per Euro 271.372, proventi vari per Euro 725.686, rimanenze pari a Euro 160.843 e proventi straordinari pari a Euro 1.147.288.

Una più dettagliata analisi dei vari Fondi, consente di ricavare le seguenti considerazioni:

FONDO SOSTEGNO AL REDDITO

Ha riscosso contributi relativi all'esercizio per Euro 4.943.740 (a fronte dell'importo di Euro 4.969.171 riscosse per il 2001) oltre a Euro 159.122 di quote per la rappresentanza per la sicurezza, riscosse tramite il Fondo Relazioni Sindacali. Ha speso provvidenze per Euro 4.722.008.

FONDO RELAZIONI SINDACALI

Riscuote contribuzioni (da considerare partite di giro) per la rappresentanza sindacale e per la rappresentanza per la sicurezza (di cui Euro 159.122 girate al Fondo Sostegno) per Euro 1.266.390.

FORMAZIONE

(gestita da Fondo Formazione Teorica e da EBER srl)

I progetti approvati nell'anno 2002 ammontano a 7.268 mentre nel 2001 erano stati 8.187, con 199 corsi effettuati e 7.579 allievi effettivi.

Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico riportano:

ATTIVITÀ

Per euro 9.724.467, di cui

- Immobilizzazioni materiali e immateriali per Euro 420.019;
- Immobilizzazioni finanziarie per Euro 7.654.730, costituite da titoli in scadenza nel successivo esercizio e da investimenti tramite Gestioni patrimoni mobiliari per complessivi Euro 7.632.859 e da cauzioni attive per Euro 21.871;
- Disponibilità liquide, per Euro 1.115.168;
- Altre attività (crediti, ratei e risconti, rimanenze), per complessivi Euro 534.550.

Gli Immobilizzi immateriali sono iscritti al valore residuo, gli Immobilizzi materiali sono iscritti al valore di costo, i Ratei e Risconti sono calcolati tenendo conto della competenza temporale delle partite, le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo valore, i crediti sono esigibili nell'esercizio successivo e le Rimanenze finali sono calcolate secondo i criteri fiscali.

PASSIVITÀ E NETTO

Per euro 9.724.467, di cui:

- Capitale e riserve, per Euro 89.559, costituito da riserva di utili;
- Fondi di ammortamento, per Euro 296.060, costituiti dalle quote annue accantonate a tutto il '02;
- Fondo trattamento di fine rapporto, per Euro 190.036, che corrisponde alla quota di debito per indennità T.F.R. dipendenti, accertata al 31.12.02;
- Fondi di accantonamento, per residui Euro 4.793.230, costituiti per coprire futuri oneri accertati e da accertare;
- Altre passività (debiti e ratei e risconti), per Euro 4.355.582.

I debiti sono espressi al valore nominale, i Ratei e Risconti sono stati calcolati tenuto conto della competenza temporale delle partite.

CONTO ECONOMICO

Il Conto Economico del Sistema, formato dalle Voci riguardanti Eber, Sostegno e Formazione, al netto quindi delle Voci afferenti alle relazioni sindacali che sono da considerare partite di giro, comprende COSTI per Euro 7.408.051 e RICAVI per Euro 7.408.051.


Da rilevare che: sia i Ricavi che i Costi sono determinati secondo il principio di competenza economica.

PARTITE DI GIRO

Sono quelle relative alle Relazioni sindacali, evidenziate a parte, contabilizzate col principio di cassa.

stato patrimoniale al 31.12.2002

	ATTIVO	PASSIVO
Immobilizzazioni materiali e immateriali	420.019	
Immobilizzazioni finanziarie	7.632.859	
Immobilizzazioni per depositi cauzionali	21.871	
Crediti diversi	343.283	
Disponibilità liquide	1.115.168	
Rimanenze finali e lavori in corso	160.843	
Ratei e riscontri attivi	30.424	
Capitale e riserve		89.559
Fondi di ammortamento		296.060
Fondo trattamento fine rapporto		190.036
Fondi di accantonamento e svalutazione		4.793.230
Debiti diversi		4.137.980
Ratei e risconti passivi		217.602
TOTALI	9.724.467	9.724.467



conto economico dal 1.1 al 31.12.2002*

	COSTI	RICAVI
Costi di struttura: personale impiegatizio e incaricato	638.303	
Costi di struttura: spese di gestione diverse	533.358	
Costi di struttura: ammortamenti	83.975	
Costi per prestazioni: iniziative	203.806	
Costi per prestazioni: Bacini	314.066	
Costi per prestazioni: Fondo sostegno al reddito	5.179.093	
Costi per prestazioni: EBER srl	232.178	
Costi per prestazioni: Fondo formazione teorica	88.152	
Quote associative (Fondo Nazionale)	75.467	
Oneri straordinari	26.916	
Rimanenze iniziali	23.938	
Risultato di esercizio	8.799	
Quote e contributi		5.102.862
Proventi finanziari		271.372
Proventi vari di esercizio		725.686
Rimanenze di magazzino e lavori in corso		160.843
Proventi straordinari		1.147.288
TOTALI	7.408.051	7.408.051

* Il conto economico non comprende le voci riguardanti il Fondo Relazioni Sindacali che vengono esposte nel prospetto sottostante

conti di transito per relazioni sindacali

	ENTRATE	USCITE
Attribuzioni da Inps complessive	1.266.390	
Entrate diverse	7.488	
Quote di rappresentanza sindacale		981.816
Quote sicurezza		159.122
Quote avvio Prev.za e Assistenza		96.791
Sopravvenienze oneri e accantonamenti		36.149
TOTALI	1.273.878	1.273.878

osservatorio



Il Prodotto Interno Lordo è cresciuto nei primi sei mesi del 2003 dello 0,5% rispetto allo stesso periodo del 2002 confermando l'andamento a rilento dell'economia italiana che, secondo le stime più recenti, perdurerà per tutto l'anno. In Emilia Romagna il PIL dovrebbe attestarsi intorno allo 0,8%; molti sono i settori che si trovano in difficoltà.

In particolare l'industria in senso stretto (manifatturiera, energetica ed estrattiva) è entrata in una fase di recessione in termini più accentuati a quanto si è registrato nel primo semestre del 2002, con una contrazione del volume di affari, un aumento delle sofferenze bancarie e una diminuzione degli impieghi. Dall'indagine congiunturale del sistema delle Camere di Commercio dell'Emilia Romagna sull'artigianato, nei primi sei mesi del 2003 è emersa una situazione di segno recessivo, in linea con quanto avvenuto nell'industria.

Al calo produttivo del 3,15% rilevato nei primi tre mesi, è seguita una flessione tendenziale del 4,8% nel trimestre successivo, portando ad una diminuzione media del 4% rispetto al primo semestre 2002. Il fatturato è diminuito del 3,8%, le esportazioni del 5,1% e la domanda del 3,8%; sono diminuite le richieste di finanziamento, sia in credito che in leasing all'Artigiancassa, ma è aumentata l'entità media di finanziamento richiesto del 9,7% evidenziando che chi investe lo fa in modo più consistente. Sono aumentate complessivamente le imprese artigiane iscritte al registro imprese (+1,6%), ma quelle manifatturiere diminuiscono (-0,4%).

Anche i dati settoriali dell'Osservatorio Imprese Artigiane di E.B.E.R. che riportano le erogazioni del Fondo Sostegno al Reddito a favore dei dipendenti conseguenti ad Accordi Sindacali di Sospensione o Riduzione di Orario in imprese che hanno sospeso l'attività produttiva per crisi congiunturale nel primo semestre 2003 evidenziano i segni della difficoltà che sta interessando l'artigianato emiliano romagnolo. Le erogazioni del Fondo Sostegno al Reddito per i dipendenti nel corso del 2002 erano cresciute del 27% rispetto al 2001; nel primo semestre 2003 continua questo aumento ed il confronto con lo stesso periodo del 2002 evidenzia un incremento del 25% (in valori assoluti si passa da 1.630.891,66 € a 2.047.197,21 €).

Tutti gli indicatori che E.B.E.R. prende in esame sono in aumento:


- Il n° delle imprese coinvolte in eventi di carattere congiunturale passa da 1.085 a 1.172 con un incremento dell'8%;
- Il numero di dipendenti temporaneamente sospesi passa da 4.022 a 4.516 con un incremento del 12%;
- Le ore di sospensione per le quali E.B.E.R. ha erogato le provvidenze previste dal Fondo Sostegno al Reddito per i dipendenti sono passate da 731.687 a 879.486 con un incremento del 20%.

Le percentuali di incremento diverse nei quattro indicatori sopra evidenziati, indicano che i periodi di sospensione sono mediamente più lunghi rispetto allo stesso semestre dell'anno precedente e che in alcune imprese la sospensione è avvenuta in due periodi successivi nell'ambito dello stesso semestre, fenomeno che si registra normalmente nel secondo semestre (per una corretta lettura dei dati precisiamo che E.B.E.R. registra una sola volta l'impresa ed i dipendenti anche se nel corso dell'anno sono interessati da più eventi di sospensione e/o riduzione dell'attività produttiva. Inoltre, per effetto dei regolamenti di funzionamento del Fondo, per le prime 40 ore di sospensione dei lavoratori che ricorrono alla disoccupazione ordinaria E.B.E.R. eroga il 60% del salario, da cui deriva il dato del 25% di incremento delle erogazioni a fronte di un 20% in più di ore).

Gli interventi aumentano in modo particolare:

imprese

FONDO SOSTEGNO AL REDDITO
SOSPENSIONI E RIDUZIONI PER CRISI CONGIUNTURALE
EROGAZIONI PER SETTORE PERIODO I SEMESTRE 2002 E 2003




- nel **tessile abbigliamento** con un incremento del 22%. È questo il dato più rilevante, in quanto si tratta del settore che da solo usufruisce di € 1.198.632,32 che rappresenta il 58,5% del totale erogato utilizzato da 636 imprese (il 54% del complessivo), per 2.720 dipendenti (il 60% del complessivo) e per 75.132 giornate (il 58% del complessivo) corrispondenti a 527.409 ore (59% del complessivo);
- nelle **calzature e pelle** con un incremento del 166%. Il settore usufruisce di € 299.418,31 pari al 14% del totale erogato collocandosi al

secondo posto con 121 imprese (10%) e 644 dipendenti (14%), per 18.483 giornate (14%) pari a 131.263 ore (15%);

- nel **legno** (+39%), **meccanica di installazione** (+30%) e **di servizio** (+10%), **alimentare** (+130%), **lavanderie e stirerie** (+46%), **acconciature estetica** (+53%). Si tratta di settori che, seppur interessati da forti incrementi, hanno un utilizzo del fondo comunque marginale (dal 3% del legno allo 0,22% degli acconciatori).

In tutte le province incrementa l'utilizzo del Fondo.

FONDO SOSTEGNO AL REDDITO
SOSPENSIONI E RIDUZIONI PER CRISI CONGIUNTURALE
EROGAZIONI PER PROVINCIA PERIODO I SEMESTRE 2002 E 2003



Le più interessate sono:

Modena che passa da € 568.763 a € 657.037 con un incremento percentuale del 15,5%.

Modena è la provincia che usufruisce del 32% delle erogazioni collocandosi così al primo posto in considerazione della forte presenza del settore tessile;


Reggio Emilia passa da € 233.041 a € 305.740 con un incremento del 31%. È la seconda provincia per utilizzo del Fondo con circa il 15% del complessivo a seguito dell'importanza che assumono sia il tessile abbigliamento che il settore della meccanica;

Ferrara passa da € 223.437 a € 277.888 con un incremento del 24%. Col 13,57% è la terza provincia per utilizzo del Fondo dovuto per lo più al settore tessile. Peggiorano in modo significativo **Forlì** (+65%), **Cesena** (+42%) e **Rimini** (+79%) in conseguenza dell'andamento negativo del tessile e del calzaturiero.


Anche se **Bologna** è collocata al quarto posto come utilizzo del Fondo con l'8,9% il suo andamento, seppure peggiorativo rispetto allo stesso semestre del 2002, produce un incremento del 9% nell'utilizzo delle risorse del Fondo dovuto per lo più alla meccanica di produzione, così come **Ravenna**, collocata al quinto posto nell'utilizzo con il 7,55%, ha un incremento dell'1,7% che è il più basso di tutte le province della regione. **Piacenza** e **Parma** sono le due province che fanno minor uso in assoluto del Fondo, rispettivamente con l'1,8% e l'1,9%. L'incremento del 60% per Piacenza e del 31% per Parma, (percentuali rilevanti in termini relativi ma assolutamente insignificanti all'interno del panorama regionale) sono riconducibili al peggioramento complessivo della situazione produttiva da cui neanche queste province sono esenti.

Dal confronto degli andamenti semestrali negli ultimi tre anni emergono in modo interessante alcune dinamiche sia all'interno dei settori che delle province:

OSSERVATORIO SEMESTRE 2001-2002-2003 - EROGAZIONI PROVINCE



OSSERVATORIO SEMESTRE 2001-2002-2003 - EROGAZIONI SETTORE




- Innanzitutto il peggioramento significativo nel secondo semestre del 2001 in quasi tutte le provincie e nei settori più legati alla produzione e all'esportazione. Ad esempio è interessante notare che per la **meccanica di produzione** è il peggior semestre in assoluto nel periodo preso a riferimento ma, anche se nei semestri successivi gli andamenti tendono ad un miglioramento, si resta a valori doppi rispetto al primo semestre 2001. Per il **tessile** ed il **calzaturiero** il secondo semestre 2001 segna invece l'inizio di una fase in continuo peggioramento con il tessile che in due anni e mezzo raddoppia l'utilizzo del fondo ed il calzaturiero che addirittura lo triplica.
- Altro elemento di interesse può essere il confronto tra il secondo semestre 2002 ed il primo del 2003. Infatti il secondo semestre del 2002 evidenziava un leggero miglioramento rispetto al primo semestre dello stesso anno, per cui il confronto produce un peggioramento molto più marcato di quello evidenziato sopra

dai dati congiunturali che prendono a riferimento gli stessi periodi dell'anno.

FONDO SOSTEGNO AL REDDITO interventi a favore delle imprese

Sono diminuiti del 14% gli interventi del Fondo Sostegno per le Imprese, passando da € 375.639 a € 321.846, per 371 imprese contro le 416 del primo semestre 2002. In particolare sono diminuiti del 16% gli interventi per l'acquisto delle macchine utensili che, essendo la voce più rilevante del Fondo, produce in termini monetari l'effetto più evidente passando da € 267.204 a € 222.193 per 262 imprese contro le 288 del primo semestre 2002. Sono diminuiti anche gli interventi per risanamento (-17% per € 9.677), ristrutturazione (-37% per € 3.510) e ricostruzione (-8,9% per € 1.001); in aumento, ma comunque poco significativi, gli interventi per qualità - marchi e brevetti (+17% per € 3.924 interessando 39 imprese) e ripristino (+13% per € 1.483 interessando 11 imprese).

Il testo completo dell'osservatorio 1° semestre 2002/2003 è disponibile nel sito dell'EBER all'indirizzo: www.eber.org/servizi/pubblicazioni2/osservatorio.htm



sicurezza e salute

EBER e CPRA in occasione della "3ª Convention nazionale dei responsabili dell'igiene e sicurezza in ambiente di lavoro" tenutasi a Modena il 16 e 17 ottobre u.s., hanno organizzato un seminario dal titolo " Il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione tra consulenza e formazione – la qualità della sicurezza nell'artigianato". Al seminario hanno partecipato, portando il loro contributo, il CPRA, il CPNA, i rappresentanti delle Associazioni Artigiane e delle Organizzazioni Sindacali, un consulente giuridico, l'Assessorato regionale alla Sanità; in platea sono state presenti 140 persone. Di seguito riportiamo uno stralcio dell'intervento di apertura del seminario da parte del CPRA.

...l'attuale (e a quanto pare definitiva) versione del Decreto Legislativo sull'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali degli addetti e responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, adottato nella riunione del Consiglio dei Ministri del 19 giugno scorso, seppur migliore rispetto allo schema precedente, del 31 gennaio, non appare del tutto esente da critiche; in particolare per la genericità del titolo di studio richiesto, nonché per l'assenza di qualsiasi riferimento al criterio dell'esperienza, quanto meno per i responsabili del servizio, accanto a quelli del titolo di studio e della formazione specifica; e soprattutto per la mancata predisposizione di un sistema di certificazione condiviso dell'attività formativa, volto, tra l'altro, ad assicurare un raccordo e, auspicabilmente, una specializzazione tra i diversi soggetti ai quali è riconosciuto il ruolo di organizzatori e gestori di iniziative formative.

...sono invece rilevanti i chiarimenti inseriti, peraltro richiesti anche dalle Associazioni Artigiane e dalle Organizzazioni Sindacali, in relazione alla possibilità prevista dall'art.10 del D.Lgs. 626/94 di svolgere da parte del datore di lavoro in prima persona il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Senza queste modifiche avremmo avuto un'omogeneizzazione delle caratteristiche professionali dei RSPP che avrebbe obbligato i Datori di Lavoro delle piccole e piccolissime imprese a far ricorso a consulenze esterne: un aspetto che riteniamo negativo sia per i costi, ma anche perché pensiamo sia più corretto muoversi nell'organizzare il sistema sicurezza, in modo da poter "affermare il principio di responsabilità" che per la consulenza non ci pare chiaro.

Dobbiamo però anche dire che riteniamo assolutamente insufficienti le attuali 16 ore di formazione e riteniamo altresì necessario siano previsti continui aggiornamenti formativi. Anche la realtà della piccola impresa è realtà in evoluzione ed un corso di formazione svolto una tantum non garantisce quella qualità della tutela che intendiamo continuare a perseguire.

La piccola impresa ed in particolare la microimpresa artigiana rappresenta, come è noto, l'ossatura fondamentale del nostro sistema produttivo, occupazionale ed economico. Una peculiarità che ha collocato la nostra Regione ai primi posti fra quelli industrializzati e per questo ne fa anche un possibile laboratorio sociale fondamentale per costruire strategie efficaci e diffuse di tutela dei lavoratori.

In questa dimensione di impresa – se guardiamo la realtà nazionale – vediamo che si possono concentrare e convivere, anche negli stessi territori e settori, condizioni di arretratezza e di avanzata modernizzazione; lavoro nero e flessibilità contrattate; infortuni gravi e mortali e sperimentazione di migliori condizioni di lavoro; mancato rispetto delle tutele minime dei lavoratori e nuove forme di rappresentanza e bilateralità (come abbiamo definito in Emilia-Romagna).

In un contesto come questo - se mancano le indispensabili at-

tenzioni e azioni dei Soggetti attori del "sistema sicurezza" o mancano adeguate attenzioni e/o strumenti di sostegno e promozione della tutela della salute - il tema della tutela dei singoli in materia di salute e sicurezza può restare un problema irrisolto, può restare un area di diritti difficilmente esigibili.

Siamo ben consapevoli che in questo contesto un'azione positiva non può essere determinata dalla sola azione di vigilanza.

Per queste ragioni, in Emilia-Romagna demmo sollecitamente applicazione agli Accordi Interconfederali nazionale e Regionale: nel 1997 costituimmo gli Organismi paritetici (OPTA e CPRA), furono individuati i RLST e nel 1998 si tennero i corsi di formazione per i componenti OPTA e RLST, e si definirono le procedure cui attenersi per l'esercizio delle funzioni, fu definita la modulistica per aiutare le imprese e i RLST; venne realizzata la Banca dati sulla sicurezza.

Saremmo superficiali se dicessimo che va tutto bene, dobbiamo invece ammettere che il torpore è presente (non latente) ed è necessaria una forte azione di rivitalizzazione del nostro "Sistema sicurezza"; il CPRA è per questo, fortemente impegnato, perché la sicurezza non può essere predicata, ma va praticata!

Recuperare efficienza ed efficacia da parte di tutti è l'obiettivo del nostro agire!

In questa azione di miglioramento possiamo annoverare i proficui rapporti con la Regione Emilia Romagna; EBER Emilia Romagna ha richiesto e promosso il tavolo con la Regione per elaborare Linee Guida ed ha contribuito tramite il CPRA e in collaborazione con i tecnici della Regione, a sviluppare strumenti di lavoro; penso alla predisposizione della scheda per l'autocertificazione della valutazione dei rischi derivanti da esposizione di polveri di legno duro, penso alla predisposizione e all'uso sperimentale del software movaRisCh per la valutazione del rischio chimico.

L'obiettivo della "salute e sicurezza del lavoro per tutti" deve essere perseguito da chiunque e ovunque, agendo contestualmente su più terreni: integrando le diverse politiche, e rendendo coerenti le normative, gli assetti istituzionali, le scelte organizzative, le relazioni sociali ecc.

Accanto all'intervento sulla legislazione (hanno scritto le OO.SS) può e deve trovare spazio tenendolo però ben distinto dal primo e sottolineandone il carattere integrativo e non sostitutivo rispetto alla legislazione propriamente detta – sia l'aspetto della semplificazione degli adempimenti di natura amministrativa, sia la promozione di "strumenti non legislativi" quali:

- le norme volontarie (ad esempio i Sistemi di Gestione della Salute e sicurezza, la Responsabilità Sociale delle Imprese, ecc)
- le linee guida e le buone prassi che, per essere efficaci devono attuare una partecipazione attiva di tutte le parti interessate, dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei loro rappresentanti, tanto nel momento della loro elaborazione quanto in quello della loro applicazione.

Nella piccola impresa lavorano gomito a gomito l'imprenditore e il suo dipendente, agire per la valorizzazione del ruolo, per accrescerne la responsabilità consapevole; organizzare formazione ricorrente e specifica secondo i rischi, fornire strumenti per l'applicazione delle norme di tutela, sono azioni che danno vantaggi non ad una parte, ma a tutti, per questo sentiamo il nostro impegno come utile. Utile al miglioramento del benessere di una parte così significativa della nostra realtà sociale ed economica.

informazioni

fondo metalmeccanica

FONDO IMPRESE MECCANICHE EMILIA-ROMAGNA (FIMER)

Le Associazioni Artigiane Regionali dell'Emilia - Romagna CNA, CONFARTIGIANATO, CASARTIGIANI, CLAAI il 19 novembre 2003 hanno formalmente costituito il Fondo Mutualizzazione Malattia previsto dall'ultimo Contratto Integrativo Regionale per i dipendenti delle aziende artigiane del settore meccanica, installazione impianti e auto – riparazione, denominato **Fondo Imprese Meccaniche Emilia - Romagna**.

FIMER intende dare un servizio aggiuntivo alle imprese attraverso una copertura di carattere assicurativo del rischio derivante dai periodi di assenza per malattia ed infortunio sul lavoro dei loro dipendenti. FIMER ha natura volontaria; le imprese che vi aderiranno potranno definire con precisione in modo preventivo i costi imputabili alle assenze per malattia e infortunio sul lavoro dei loro dipendenti. Le Associazioni Artigiane hanno inteso, attraverso la creazione di questo strumento, realizzare un sistema che consenta all'impresa la definizione certa del costo del lavoro nella sua globalità, eliminando il rischio derivante da eventi non prevedibili, quali sono ad esempio malattie ed infortuni.

L'operatività di FIMER sarà garantita già dai primi mesi del 2004, attraverso la gestione amministrativa dell'Ente Bilaterale.

L'impresa aderente a FIMER, in caso di malattia di un dipendente, anticiperà le spettanze così come previsto dalla normativa vigente e dai Contratti Collettivi di Lavoro, e successivamente inoltrerà richiesta di rimborso al Fondo, il quale assicurerà la copertura totale del costo sostenuto.

Le imprese artigiane del settore metalmeccanico aderenti al sistema EBER riceveranno da FIMER una informativa entro il mese di Gennaio 2004 circa le modalità e i costi di adesione, il sistema di rimborso e qualsiasi altra informazione utile.

Lo Statuto del Fondo prevede che vi possano aderire anche imprese di settori diversi da quello meccanico, ed è intenzione successivamente alla fase iniziale di avvio di attivare una campagna promozionale anche nei confronti dell'intera platea delle imprese artigiane.





Interventi a favore dei dipendenti

Di seguito si riassumono le indicazioni previste dai regolamenti relativi alle prestazioni a favore dei lavoratori in vigore per l'anno 2004.

Le imprese costrette ad interrompere l'attività lavorativa possono, attenendosi alle disposizioni impartite con specifiche comunicazioni, utilizzare quattro diversi strumenti a sostegno del reddito dei lavoratori interessati.

Le tipologie di intervento previste rispondono, in maniera diversificata, sia alle esigenze di carattere aziendale sia alle disposizioni legislative e amministrative oggi in vigore.

Gli accordi stipulati a livello aziendale dovranno rientrare in una delle seguenti casistiche:

- A) Sospensioni dell'attività
- B) Riduzioni dell'attività
- C) Contratti di solidarietà
- D) Eventi di forza maggiore

SOSPENSIONI DELL'ATTIVITÀ

L'EBER - Fondo Sostegno al Reddito interviene a favore dei lavoratori dipendenti a fronte di situazioni di difficoltà congiunturali che comportino forme di sospensione dell'attività lavorativa.

Gli accordi di sospensione sottoscritti a livello aziendale devono rispondere ai criteri di:

- sospensione a zero ore;
- continuità per un periodo stabilito;
- coincidenza con le dichiarazioni rilasciate agli uffici competenti;
- identificazione definita della data di ripresa dell'attività;
- corrispondenza con le scritture riportate sul mensile presenze.

I verbali di accordo devono essere compilati in ogni singola parte prevista e le modalità di sospensione dell'attività lavorativa concordate fra le parti firmatarie devono essere chiaramente definite.

Per accedere alla sospensione è necessario che i dipendenti interessati abbiano usufruito dei periodi residui di ferie e permessi e di flessibilità contrattualmente prevista.

Al fine di identificare i criteri di effettiva sospensione dell'attività, i periodi minimi di sospensione e di eventuale ripresa dell'attività non possono essere inferiori a 40 ore continuative per singolo lavoratore. Pertanto anche le eventuali rotazioni fra i lavoratori non possono prevedere presenze e assenze inferiori alle 40 ore continuative.

Per i lavoratori part-time il limite minimo viene riproporzionato all'orario di lavoro effettivamente prestato.

Per garantire il raggiungimento del periodo minimo di ripresa dell'attività di 40 ore continuative le parti potranno fare ricorso a istituti quali Ferie (con esclusione dei periodi programmati e di chiusura collettiva), Permessi retribuiti, Flessibilità (positiva o negativa) e quant'altro previsto dai contratti collettivi.

Le variazioni a quanto previsto dagli accordi sottoscritti verranno realizzate attraverso comunicazione

preventiva alle parti firmatarie.

Le imprese sono tenute a predisporre tutta la documentazione idonea per consentire al lavoratore di percepire il trattamento di disoccupazione se spettante o quant'altro previsto da leggi inerenti il problema specifico.

Le imprese, nei casi e nei tempi previsti dalla normativa, devono pertanto trasmettere specifica comunicazione relativa ai periodi di inattività dei lavoratori ai seguenti uffici:

- Centro per l'Impiego
- Direzione Provinciale del Lavoro – Settore Ispezione del Lavoro
- INPS territorialmente competente.

Qualora si attuino interruzioni del periodo di sospensione concordata, relative ad eventuali periodi di ripresa dell'attività per soddisfare esigenze temporanee di lavoro, e nei casi di rotazione dei lavoratori, dovrà essere inviata comunicazione agli uffici preposti per interrompere e riattivare la richiesta del trattamento di disoccupazione.

Nell'eventualità che per alcuni lavoratori non venga rispettato il monte ore minimo di 40 ore continuative di sospensione o di rientro, è possibile, contestualmente all'accordo, la sottoscrizione di deroghe specifiche. Tali deroghe devono indicare con chiarezza sia i nominativi dei lavoratori interessati sia le modalità di rientro previste. In questi casi l'EBER corrisponde le prestazioni di propria competenza, ma non è possibile garantire il trattamento di disoccupazione. I lavoratori interessati, con la sottoscrizione dell'accordo, accettano le condizioni stabilite all'interno della deroga.

I lavoratori sono tenuti alla sottoscrizione di apposita Autocertificazione (Mod. FSR 21/04) attestante il ricorso alla disoccupazione ordinaria, specificando se si riferisce all'indennità con requisiti normali o all'indennità con requisiti ridotti, o attestante il mancato ricorso alla disoccupazione.

I lavoratori con qualifica di apprendista non sono tenuti alla sottoscrizione di alcuna dichiarazione.

Le autocertificazioni, sottoscritte dai lavoratori, dovranno essere fornite dagli stessi agli uffici paghe delle imprese, contestualmente alla firma dell'accordo e comunque entro e non oltre 30 giorni.

Sulla base dell'indicazione riportata in autocertificazione dal lavoratore, gli uffici imputeranno, per ogni singolo caso, la percentuale di contributo individuata.

L'EBER riterrà perfezionata la pratica con l'invio delle autocertificazioni di tutti i lavoratori interessati e solo successivamente provvederà all'erogazione del contributo.

L'EBER potrà dare corso ad accertamenti presso Pubblici Uffici per verificare la rispondenza a verità di quanto dichiarato dal lavoratore.

Il fondo interviene a favore dei lavoratori interessati con provvidenze indicate nelle seguenti misure per anno solare:

ai dipendenti che ricorrono alla disoccupazione ordinaria con requisiti normali:



- **60% per le prime 40 ore per singolo lavoratore.**
- **30% per le ulteriori ore fino a 640.**

La percentuale del 60% si applica, ad ogni singolo lavoratore, esclusivamente per le prime 40 ore della somma dei periodi di sospensione effettuati nel corso dell'anno.

ai dipendenti che:

- ricorrono alla disoccupazione con requisiti ridotti
- non accedono alla disoccupazione
- hanno la qualifica di apprendista
- **40% per un massimo di 640 ore per singolo lavoratore.**

Il fondo non interviene nei casi di sospensione che prevedono periodi iniziali inferiori a 40 ore continuative per singolo lavoratore.

RIDUZIONI DELL'ATTIVITÀ

L'EBER - Fondo Sostegno al Reddito interviene a favore dei lavoratori dipendenti a fronte di situazioni di difficoltà congiunturali che comportino forme di riduzione dell'orario di lavoro.

Sono da considerare riduzioni le interruzioni dell'attività dovute a situazioni particolari che impongono riduzioni dell'orario di lavoro di tipo orizzontale o rotazioni fra i lavoratori di carattere giornaliero senza il raggiungimento di periodi di assenza pari o superiori a 40 ore continuative.

Per periodi di interruzione dell'attività inferiori a 40 ore continuative non è possibile garantire il trattamento di disoccupazione.

A fronte di riduzioni orizzontali e verticali vanno definiti, in sede di accordo, i criteri di copertura del minimale contributivo. In ogni caso il lavoratore dovrà avere garantita la copertura del minimale contributivo che, se non ricorrono altre condizioni, sarà a carico dell'impresa.

I verbali di accordo devono essere compilati in ogni singola parte prevista e le modalità di riduzione dell'attività lavorativa concordate fra le parti firmatarie devono essere chiaramente definite.

È necessario che sia indicato l'orario di riduzione concordato; pertanto non sono accettate diciture generiche ma vanno indicati i periodi di riduzione individuati.

Nel caso in cui, all'interno della stessa impresa, fossero presenti lavoratori per i quali si prevede una sospensione e lavoratori che effettuano una riduzione dell'orario di lavoro, sarà necessario sottoscrivere due diversi specifici accordi.

Il fondo interviene a favore dei lavoratori interessati con provvidenze indicate nelle seguenti misure per anno solare:

- **40% per un massimo di 640 ore per singolo lavoratore.**

I lavoratori che sottoscrivono accordi di riduzione non sono tenuti alla presentazione dell'Autocertificazione.

Il fondo non interviene nei casi di riduzione inferiori a

40 ore per singolo lavoratore.

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ

L'EBER - Fondo Sostegno al Reddito interviene a favore dei lavoratori dipendenti a fronte di situazioni di difficoltà che comportino forme di riduzione dell'orario di lavoro giornaliero, settimanale o mensile attuate con le procedure di cui all'art. 5 L. 19/7/93 n° 236.

A fronte di interruzioni di durata e programmazione degli orari sufficientemente certe, va incentivato il ricorso ai contratti di solidarietà.

Questi ultimi infatti, pur non rispondendo alle attese di tempestività degli interventi, garantiscono la piena copertura previdenziale e un intervento consistente a favore delle imprese.

Le provvidenze riconosciute ai lavoratori interessati sono indicate nelle seguenti misure per anno solare:

- **50% per un massimo di 640 ore per singolo lavoratore.**
- **30% per le ulteriori ore fino a 12 mesi.**

EVENTI DI FORZA MAGGIORE

L'EBER - Fondo Sostegno al Reddito interviene a favore dei lavoratori dipendenti a fronte di situazioni di difficoltà dovute ad eventi di forza maggiore che comportino forme di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Le provvidenze vengono riconosciute nei seguenti casi:

- eventi atmosferici eccezionali che provochino danni documentati tali da richiedere la sospensione dell'attività;
- calamità naturali;
- interruzione dell'erogazione delle fonti energetiche, in orario di lavoro di giorni feriali, causata da fattori e soggetti esterni all'impresa, ad esclusione di black out totale su larga scala;
- incendio;
- interventi di bonifica ambientale.

Il fondo interviene a favore dei lavoratori interessati con provvidenze indicate nelle seguenti misure per anno solare:

- **80% per un massimo di 40 ore per singolo lavoratore.**
- **40% per le ulteriori ore fino a 640.**

Si sottolinea che, nel caso in cui le imprese non abbiano osservato i termini di pagamento indicati dal regolamento in vigore, l'Ente applicherà in via tassativa le disposizioni previste dall'art. 5 del regolamento stesso che prevedono l'acquisizione del diritto alle prestazioni a favore dei dipendenti a condizione risulti il pagamento dell'intera quota di spettanza.

Eventuali modifiche alle disposizioni contenute nella presente circolare saranno tempestivamente comunicate. La modulistica per l'inoltro delle richieste relative all'anno 2004 è a disposizione presso l'Ente Bilaterale regionale, le sedi degli EBER di bacino e sul sito internet www.eber.org al link Modulistica/Fondo Sostegno al Reddito.

Attraverso l'estensione della rete informatica alle sedi territoriali di bacino, EBER sta introducendo una graduale modificazione alle modalità di accesso alle provvidenze del Fondo sostegno al reddito. Invitiamo nel frattempo le associazioni e gli studi di consulenza a trasmettere le richieste di contributo direttamente alle sedi EBER di Bacino competenti sul territorio. Le variazioni alle procedure saranno comunicate, non appena definite, con circolare specifica.



Interventi a favore delle imprese

Di seguito si riassumono le indicazioni relative alle prestazioni a favore delle imprese in vigore per l'anno 2004.

Gli ambiti generali di intervento sono:

- **SICUREZZA**, comprendente i casi che vanno dagli interventi effettuati in azienda in applicazione del D.Lgs. 626/94 (sicurezza e salute sui luoghi di lavoro), con riferimento a casistiche specifiche, all'aprontamento di investimenti tecnologici ad alto contenuto di sicurezza.
- **QUALITÀ**, comprendente i casi che contribuiscono a conferire al prodotto maggior competitività sul mercato.
- **EVENTI DI FORZA MAGGIORE**, comprendenti casi che, indipendenti dalla volontà dell'impresa, comportano interruzione e conseguente ripristino del ciclo produttivo e ricostruzione delle strutture aziendali.
- **RISTRUTTURAZIONE**, rivolto alle Attività di servizio alla persona interessate alla ristrutturazione dei propri laboratori.

SICUREZZA

RISANAMENTO

L'EBER - Fondo Sostegno al Reddito interviene con quote a favore delle imprese artigiane da liquidarsi nei seguenti casi:

- Miglioramento della prevenzione degli infortuni sul lavoro attraverso l'adeguamento dei macchinari alle normative vigenti.
- Contenimento della rumorosità negli ambienti di lavoro.
- Contenimento delle emissioni in atmosfera.
- Investimenti tesi ad una minore produzione di rifiuti.
- Trattamento scarichi idrici (depurazione).

Le quote a carico del Fondo riconosciute alle imprese sono pari a:

- **10 % delle somme ammesse.**

Il contributo erogabile ad ogni singola impresa non può superare l'importo massimo (al lordo delle ritenute fiscali) di € 2.500,00 per anno solare, corrispondente ad un imponibile di spesa pari a € 25.000,00. L'importo minimo di spesa per singola domanda non può essere inferiore a € 1.300,00.

MACCHINE UTENSILI

L'Eber - Fondo Sostegno al Reddito interviene con quote a favore delle imprese artigiane da liquidarsi a fronte dell'acquisto di nuove macchine utensili in ragione del contenuto di sicurezza presente nelle nuove attrezzature.

Le quote a carico del Fondo riconosciute alle imprese sono pari a:

- **5 % delle somme ammesse per spese fino a € 5.000,00.**

- **1,5 % oltre a € 5.000,00 e fino a € 155.000,00.**

Il contributo erogabile ad ogni singola impresa non può superare l'importo massimo (al lordo delle ritenute fiscali quando applicate) di € 2.500,00 per anno solare, corrispondente ad un imponibile di spesa pari a € 155.000,00.

L'importo minimo finanziabile per singola macchina è pari a € 500,00.

L'importo minimo di spesa per singola domanda non può essere inferiore a € 2.600,00.

Per gli acquisti effettuati tramite contratto di leasing viene considerato il costo iniziale del bene.

QUALITÀ

QUALITÀ - MARCHIO CE - BREVETTI

L'EBER - Fondo Sostegno al Reddito interviene con quote a favore delle imprese artigiane da liquidarsi a fronte di spese sostenute per:

- l'apposizione del marchio CE attestante la conformità delle macchine immesse in circolazione a Requisiti Essenziali di Sicurezza definiti per l'intero territorio comunitario sulla base della direttiva 89/392/CEE e successive modificazioni;
- la certificazione dei sistemi qualità secondo le norme UNI EN serie ISO 9000 (vengono ammessi al contributo i costi sostenuti nei confronti di enti certificatori accreditati ufficialmente, sia in Italia, che all'estero);
- il deposito di brevetti.

Le quote a carico del Fondo riconosciute alle imprese sono pari a:

- **20% delle somme ammesse.**

Il contributo erogabile ad ogni singola impresa non può superare l'importo massimo (al lordo delle ritenute fiscali) di € 2.500,00 per anno solare, corrispondente ad un imponibile di spesa pari a € 12.500,00.

L'importo minimo di spesa per singola domanda non può essere inferiore a € 500,00.

EVENTI DI FORZA MAGGIORE

RIPRISTINO

L'EBER - Fondo Sostegno al Reddito interviene con quote a favore delle imprese artigiane da liquidarsi nei seguenti casi:

Ripristino del ciclo produttivo, anche in presenza di riallocazione dell'azienda, interrotto per le seguenti cause:

- eventi atmosferici eccezionali;
- calamità naturali;
- incendio.

Le quote a carico del Fondo riconosciute alle imprese sono pari a:

- **il 1° giorno di interruzione dell'attività: € 52,00 per lavoratore dipendente in forza (con un contributo**



- minimo assicurato per impresa di € 260,00);
- dal 2° giorno in poi: contributo pari a € 26,00 per dipendente per ogni giorno lavorativo.

Il contributo erogabile ad ogni singola impresa non può superare l'importo massimo (al lordo delle ritenute fiscali) di € 5.000,00 per anno solare.

RICOSTRUZIONE

L'EBER - Fondo Sostegno al Reddito interviene con quote a favore delle imprese artigiane da liquidarsi nei seguenti casi:

Ricostruzione e/o ripristino delle strutture aziendali, anche in presenza di riallocazione dell'azienda, danneggiate per le seguenti cause:

- eventi atmosferici eccezionali;
- calamità naturali;
- incendio.

Le quote a carico del Fondo riconosciute alle imprese sono pari a:

- **10% sull'entità dei danni subiti dalla struttura e dalle attrezzature.**

Il contributo erogabile ad ogni singola impresa non può superare l'importo massimo (al lordo delle ritenute fiscali) di € 5.000,00 per gli eventi verificati nell'anno solare, corrispondente ad un imponibile di spesa pari a € 50.000,00.

L'importo minimo di spesa per singola domanda non può essere inferiore a € 1.300,00.

RISTRUTTURAZIONE

RISTRUTTURAZIONE ATTIVITÀ DI SERVIZIO ALLA PERSONA

L'EBER - Fondo Sostegno al Reddito interviene con quote a favore delle imprese artigiane da liquidarsi nei seguenti casi:

Interventi di ristrutturazione dei locali di imprese artigiane che svolgono attività di servizio per l'igiene, la pulizia e la cura della persona, quali: saloni di acconciatura per uomo e donna, istituti di estetica, manicure e pedicure, centri per il benessere fisico.

Le quote a carico del fondo riconosciute alle imprese sono pari a:

- **5 % delle somme ammesse per spese fino a € 5.000,00;**
- **1,5 % oltre € 5.000,00 e fino a € 155.000,00.**

Il contributo erogabile ad ogni singola impresa non può superare l'importo massimo (al lordo delle ritenute fiscali) di € 2.500,00 per anno solare, corrispondente ad un imponibile di spesa pari a € 155.000,00.

L'importo minimo di spesa per singola domanda non può essere inferiore a € 2.600,00.

L'elevato ricorso alle prestazioni erogate a favore delle imprese aderenti all'EBER e la necessità di applicare criteri omogenei di esame delle domande, rende necessario fornire istruzioni operative dettagliate al fine di permettere una corretta gestione delle pratiche relative all'anno 2004.

Si raccomanda, al fine di evitare rallentamenti nella definizione delle pratiche da parte degli addetti e della Commissione, di allegare alle domande tutta la documentazione prevista dai regolamenti.

Ricordiamo:

- Relazione illustrativa redatta dall'impresa sugli interventi effettuati e i miglioramenti ottenuti, con indicazione delle fatture di riferimento, indispensabile per l'esame della pratica, non essendo sufficientemente esplicitiva la descrizione sulle singole fatture.

- Utilizzo dei fac-simili di domanda, compilati in ogni parte, predisposti da EBER e riprodotti nell'opuscolo "Procedure per l'accesso alle provvidenze - Anno 2004". Precisando che esiste un fac-simile di domanda per ogni tipo di intervento, preghiamo di valutare attentamente la natura della domanda al fine di utilizzare i moduli in maniera corretta.

- Copia della ricevuta di versamento a EBER - Fondo Sostegno al Reddito, con timbro dell'istituto di credito e data leggibile; in caso di imprese di nuova costituzione, che hanno effettuato il versamento in dodicesimi, allegare anche copia del libro matricola.

In particolare, chiediamo di verificare, prima dell'invio della domanda, che:

- siano allegate unicamente fatture le cui date di emissione siano relative all'anno 2004;
- sia stato raggiunto l'importo minimo finanziabile previsto dai singoli regolamenti;
- l'impresa abbia provveduto nei termini previsti dal regolamento al versamento della quota a EBER - Fondo Sostegno al Reddito.

Gli interventi legati ad interventi di adeguamento al D.Lgs. 626/94 sui macchinari (es. protezioni antinfortunistiche - dispositivi per la rumorosità, ecc.) sono riconducibili alla voce specifica del regolamento **Sicurezza-Risanamento**. Non sono ammessi interventi di ordinaria manutenzione dei macchinari.

Nell'ambito del regolamento **Sicurezza-Macchine utensili** non rappresentano oggetto di contributo materiale di consumo, piccola utensileria. Non sono inoltre ammissibili le spese relative ad apparecchiature utilizzate per lo svolgimento dell'attività d'ufficio ed amministrativa (es. fotocopiatrice, computer, fax, ecc.).

Il regolamento non riconosce i contributi per l'acquisto di automezzi. In considerazione della particolarità di determinate realtà lavorative, si è convenuto di rendere ammissibili i furgoni e gli autoveicoli attrezzati utilizzati per lo svolgimento dell'attività con esclusivo riferimento a:

- imprese di impiantistica per gli interventi di installazione e riparazione impianti;
- imprese del settore alimentare che si devono dotare di ambienti refrigerati per il trasporto dei propri prodotti.

Per gli acquisti effettuati attraverso contratto di leasing è necessario allegare, oltre al contratto di leasing sottoscritto, copia della fattura relativa al primo canone periodico, dalla cui data di emissione decorreranno i termini per la presentazione della domanda.

Il regolamento Qualità interviene inoltre a fronte di richiesta o di conversione dalla precedente edizione della certificazione dei sistemi di qualità rispetto alle norme della serie ISO 9000.

Il regolamento Eventi di forza maggiore prevede che l'interruzione dell'attività, sia che comporti o meno sospensione dei lavoratori, e la segnalazione di even-



tuali danni riportati in azienda, risultino da una specifica dichiarazione sottoscritta dai titolari di impresa.

Per la domanda di Ripristino è prevista l'apposizione del visto di accettazione da parte della Commissione di bacino.

Le domande devono essere sottoscritte al termine del periodo di interruzione dell'attività e devono pervenire entro e non oltre 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

In caso di sospensione dei lavoratori è inoltre richiesto l'accordo di sospensione per eventi di forza maggiore (Mod. FSR 32/04).

Le quote di contributo sono rapportate proporzionalmente sia al numero di dipendenti che al numero di giornate di interruzione dell'attività produttiva, con un contributo minimo assicurato per impresa di € 260,00.

Il regolamento in vigore riconosce i contributi per la **Ricostruzione** a fronte di interventi finalizzati esclusivamente al ripristino dei danni subiti dalle strutture aziendali e dalle attrezzature, arrecati da eventi di forza maggiore.

I casi di acquisto di macchine utensili a completa sostituzione di beni danneggiati e gli interventi di bonifica ambientale mediante trattamento delle coperture in cemento-amianto sono riconducibili ai regolamenti di riferimento, rispettivamente Macchine utensili e Risanamento e sono pertanto riconosciuti sulla base delle percentuali previste dagli stessi.

Il regolamento Ristrutturazione prevede provvidenze rivolte alle attività di servizio alla persona interessate alla ristrutturazione dei propri laboratori.

Sono state identificate le attività di servizio per l'igiene, la pulizia e la cura della persona, quali: saloni di acconciatura per uomo e donna, istituti di estetica, manicure e pedicure, centri per il benessere fisico.

Per ciascun tipo di intervento è previsto un limite massimo di contributo; il limite di contributo complessivo delle varie tipologie di intervento, con esclusione degli Eventi di forza maggiore, non può però superare € 5.000,00 per impresa, per singolo anno.

Sulle somme destinate alle imprese, ad eccezione dei contributi relativi all'acquisto di beni strumentali, viene applicata una ritenuta fiscale del 4%, come previsto dall'art.28 DPR 600/73 modificato dall'art. 21 comma 11 lettera d) D.L. 449/97. Relativamente a tale ritenuta viene inoltrata alle imprese idonea certificazione nei tempi previsti dalla vigente legislazione.

L'importo relativo al contributo erogato va considerato, dal percettore, ricavo da inserire in contabilità.

Si sottolinea che le domande devono pervenire entro e non oltre 60 giorni dalla data di emissione delle fatture allegate.

Nel caso in cui, a fronte di un unico intervento, siano emesse fatture di acconto e di saldo o siano emesse fatture da diverse imprese (es. Certificazione di qualità), i termini decorrono dall'ultima fattura di riferimento.

Quanto sopra specificato non trova applicazione a fronte di interventi effettuati in anni diversi. In questo caso le fatture, sulla base della data di emissione, si imputano all'anno di pertinenza anche se riferite ad uno stesso intervento.

Per ogni singolo anno valgono inoltre i regolamenti relativi agli importi minimi finanziabili e ai tempi di

presentazione delle domande.

Le domande vengono esaminate dalla Commissione solo se complete degli allegati previsti e la data di invio della eventuale documentazione mancante viene considerata come data di presentazione della domanda.

Il Consiglio Direttivo si riserva di verificare l'utilizzo delle provvidenze a disposizione al fine di garantire il massimo accesso da parte delle imprese agli interventi del Fondo Sostegno al Reddito.

L'EBER - Fondo Sostegno al Reddito si riserva, quando lo ritenga necessario, la facoltà di accertare, tramite persona delegata dal Consiglio Direttivo o Amministrazioni e Pubblici Uffici, la rispondenza a verità di quanto dichiarato, nonché la possibilità di richiedere in visione le scritture contabili o quant'altro.

Le domande, appositamente redatte, vanno inviate a EBER - Fondo Sostegno al Reddito - Via De' Preti 8, 40121 Bologna.

Si sottolinea, nel caso in cui le imprese non abbiano osservato i termini di pagamento indicati dal regolamento in vigore, l'Ente applicherà in via tassativa le disposizioni previste dall'art. 5 del regolamento stesso che prevedono l'acquisizione del diritto alle prestazioni a favore delle imprese a condizione risulti il pagamento dell'intera quota di spettanza.

Eventuali modifiche alle disposizioni contenute nella presente circolare saranno tempestivamente comunicate.

La modulistica per l'inoltro delle richieste relative all'anno 2004 è a disposizione presso l'Ente Bilaterale regionale, le sedi degli EBER di bacino e sul sito internet www.eber.org al link Modulistica/Fondo Sostegno al Reddito.

NOTA BENE

LA PRESENTE NOTA È VALIDA PER LE EROGAZIONI DELLE PROVVIDENZE A FAVORE DEI DIPENDENTI E DELLE IMPRESE.

*L'erogazione delle provvidenze EBER viene effettuata alle imprese interessate tramite **accredito sul conto corrente a mezzo bonifico bancario**. Su tutti i modelli è inserito il campo che prevede l'indicazione delle coordinate bancarie. In conformità alle disposizioni ABI (Associazione Bancaria Italiana) se ne richiede la **compilazione completa**:*

CIN (1 carattere alfabetico)

ABI (5 caratteri numerici)

CAB (5 caratteri numerici)

CONTO CORRENTE (12 caratteri alfanumerici) esattamente come riportato sull'estratto conto inviato dall'istituto di credito.

L'indicazione dei dati completi è condizione per dare corso all'erogazione delle provvidenze.



Modalità di versamento contributi EBER 2004

Con la presente si comunicano le istruzioni per gli adempimenti relativi alle modalità di versamento delle quote di adesione all'EBER, Ente Bilaterale Emilia Romagna.

1) I versamenti dovuti dalle imprese sul Fondo Relazioni Sindacali risultano pari a € 6,00 per ciascun dipendente in forza al 31 ottobre 2003, di cui € 5,00 per il finanziamento del Fondo Relazioni Sindacali e € 1,00 per la promozione della Previdenza integrativa e dell'Assistenza socio sanitaria integrativa.

I datori di lavoro esporranno, in uno dei righe in bianco dei quadri B-C del Mod. DM10/2 relativo al mese di Gennaio 2004, l'importo del contributo a favore del Fondo Relazioni Sindacali preceduto dalla dicitura "Contr.Ass.Contr." e dal codice "W 150".

Il versamento sarà effettuato **entro il 16 Febbraio 2004**, data di scadenza del DM10.

Sono esclusi dal versamento i lavoratori a domicilio, i lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori per i quali è dovuto il contributo, i lavoratori assunti ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a della L. 18/4/62 n. 230 (lavoratori stagionali).

Per i lavoratori con contratto part time il contributo è dovuto in misura intera.

Sono inoltre escluse le imprese operanti in settori per i quali non siano stati stipulati CCNL specifici dell'artigianato.

Per il settore Edilizia le quote saranno raccolte attraverso le Casse Edili Artigiane.

Le imprese di nuova costituzione dovranno versare, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui effettuano l'assunzione di personale dipendente, una quota pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di copertura fino a fine anno. Le quote andranno versate sulla base del numero dei lavoratori in forza al termine del mese nel quale si effettuano le prime assunzioni. Per "imprese di nuova costituzione" si intendono anche le imprese precedentemente costituite e che, per la prima volta nel corso dell'anno, si dotano di personale dipendente.

Per quanto riguarda gli **Adempimenti Contabili** le imprese imputeranno le somme versate al Mastro di Costo "Spese per il personale dipendente" con la definizione "Contributi derivanti da accordi collettivi".

2) A seguito della stipula, avvenuta in data 3/9/96, del protocollo d'intesa di attuazione del D.Lgs. 626/94 (Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro) viene individuato un contributo finalizzato alla istituzione dei rappresentanti territoriali per la sicurezza così come previsto dall'art. 18 del citato Decreto Legislativo.

In presenza dei rappresentanti territoriali, gli adempimenti in capo ai datori di lavoro, previsti dalle norme vigenti in tema di consultazione del rappresentante per

la sicurezza, vengono assolti nella sede dell'organismo paritetico territoriale (OPTA), per il tramite della Associazione cui l'impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato o di soggetti qualificati e specificatamente delegati dal datore di lavoro.

Le imprese, in applicazione delle procedure previste dall'A.I. 3/9/96, sono tenute al versamento di € 5,50 per ciascun dipendente in forza al 31 ottobre 2003.

I datori di lavoro esporranno, in uno dei righe in bianco dei quadri B-C del Mod. DM10/2 relativo al mese di Gennaio 2004, l'importo del contributo preceduto dalla dicitura "Contr.Ass.Contr." e dal codice "W 150". Il versamento sarà effettuato **entro il 16 Febbraio 2004**, data di scadenza del DM10.

Il sistema di rappresentanza territoriale non si applica alle imprese nelle quali sia stato eletto il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il cui nominativo sia stato comunicato all'OPTA per la prevista formazione e il godimento dei permessi retribuiti.

Il sistema di rappresentanza territoriale si applica nelle imprese fino a 15 dipendenti.

In coerenza con le disposizioni vigenti, i lavoratori a domicilio, gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro non concorrono alla determinazione del limite dei 15 dipendenti.

Sono esclusi dal versamento i lavoratori a domicilio, i lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori per i quali è dovuto il contributo, i lavoratori assunti ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a della L. 18/4/62 n. 230 (lavoratori stagionali).

Per i lavoratori con contratto part time il contributo è dovuto in misura intera.

L'accordo si applica nelle aziende o unità produttive aderenti a Confartigianato, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e/o che applicano i contratti sottoscritti dalle Organizzazioni aderenti alle parti firmatarie dell'accordo.

L'accordo, sino alla data di stipula dei CCNL, si applica - per i vari settori - a tutte le imprese associate alle Organizzazioni delle Confederazioni Artigiane firmatarie.

Sono pertanto interessate al versamento tutte le imprese, anche non artigiane, associate alle Confederazioni firmatarie del protocollo e rientranti nel numero di dipendenti previsto dalla norma.

Nel caso specifico di imprese che si avvalgono del sistema di rappresentanza territoriale alla sicurezza, ma per le quali non è prevista l'adesione al Fondo Sostegno al Reddito, viene individuato il versamento, tramite DM 10, di una quota pari a € 13,00 per ciascun dipendente in forza al 31 ottobre 2003, di cui € 5,50 per la costituzione dei rappresentanti territoriali alla sicurezza e € 7,50 per il funzionamento degli organismi paritetici territoriali (OPTA).

Le imprese interessate, se rientranti nel numero di dipendenti previsto dalla norma, sono:

- le imprese non artigiane o operanti in settori nei



quali non siano stati stipulati CCNL specifici dell'artigianato associate alle confederazioni firmatarie dell'A.I. 3/9/96;

- le imprese del settore Autotrasporto c/t;
- le imprese che versano il contributo per la cassa integrazione guadagni, in quanto operanti in settori nei quali la sfera di applicazione dei CCNL artigiani comprende tipologie aziendali per le quali è previsto il versamento di tale contributo.

Per le imprese del settore edile valgono le norme previste dal CCNL e i versamenti a favore del rappresentante alla sicurezza non vanno effettuati tramite l'Ente Bilaterale.

Le imprese di nuova costituzione dovranno versare, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui effettuano l'assunzione di personale dipendente, una quota pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di copertura fino a fine anno. Le quote andranno versate sulla base del numero dei lavoratori in forza al termine del mese nel quale si effettuano le prime assunzioni. Per "imprese di nuova costituzione" si intendono anche le imprese precedentemente costituite e che, per la prima volta nel corso dell'anno, si dotano di personale dipendente.

Per quanto riguarda gli **Adempimenti Contabili** le imprese imputeranno le somme versate al Mastro di Costo "Spese per il personale dipendente" con la definizione "Contributi derivanti da accordi collettivi".

VERSAMENTO CUMULATIVO

Nel caso in cui le imprese interessate siano tenute sia al versamento delle quote relative al Fondo Relazioni Sindacali di cui al punto 1) sia agli adempimenti relativi all'Accordo Interconfederale Nazionale 3/9/96 per il

finanziamento del rappresentante territoriale alla sicurezza, gli importi andranno sommati e indicati in un unico rigo con il codice "W150" e la dicitura "Contr.Ass.Contr.". Il versamento, pari a € 11,50, sarà effettuato entro il 16 Febbraio 2004, data di scadenza del DM10.

Il versamento potrà risultare pari a € 19,00 nel caso in cui le imprese versino sia € 6,00 che € 13,00 (es. Autotrasporto c/t).

Per le imprese di nuova costituzione il versamento potrà essere cumulato anche nei mesi successivi, sulla base delle scadenze e degli importi previsti.

3) I versamenti dovuti dalle imprese per il finanziamento del Fondo Sostegno al Reddito vengono quantificati in € 60,00 per ciascun dipendente in forza al 31 ottobre 2003.

Per i lavoratori in forza con contratto part-time il contributo è fissato in € 30,00.

Sono esclusi dal versamento i lavoratori a domicilio, i lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori per i quali è dovuto il contributo, i lavoratori assunti ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a della L. 18/4/62 n. 230 (lavoratori stagionali).

Le imprese operanti in settori nei quali la sfera di applicazione dei CCNL sottoscritti dalle Organizzazioni Artigiane comprende anche tipologie aziendali per le quali è previsto il contributo per la Cassa Integrazione Guadagni, non sono tenute al versamento delle quote relative al Fondo Sostegno al Reddito.

Sono inoltre escluse le imprese dell'Edilizia, Autotrasporto c/t e le imprese operanti in settori per i quali non siano stati stipulati CCNL specifici dell'artigianato. L'importo totale va versato, tramite bonifico bancario, **entro il 16 Febbraio 2004.**

I conti correnti sui quali effettuare gli accrediti di competenza sono i seguenti:

BANCA	CIN	ABI	CAB	n° C/C
Unicredit Banca	L	02008	02454	000001012858
Cassa di Risparmio in Bologna	R	06385	02412	07400012444H
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza	Z	06230	36670	000040062555
Banca Popolare dell'Emilia Romagna	D	05387	02402	000000775048
Banca Nazionale del Lavoro	I	01005	02400	000000044907
Banca Popolare di Verona e Novara	E	05188	02401	000000040200
Credito Cooperativo Bolognese	W	07082	02400	001000124494

È necessario utilizzare il modulo di versamento predisposto da EBER, che va presentato in tre copie all'Istituto di Credito.

La prima copia dovrà pervenire alla sede EBER trasmessa dall'Istituto di Credito o, in mancanza di disponibilità dello stesso, direttamente dal soggetto versante. La seconda copia viene trattenuta dall'Istitu-

to. La terza copia viene riconsegnata all'impresa e, debitamente timbrata, costituisce prova dell'avvenuto versamento.

Sono consentiti bonifici cumulativi da parte di Organizzazioni o Consulenti del lavoro.

In tale caso dovrà essere compilato un modulo di ver-



samento per ciascuna impresa a cui si riferisce il bonifico cumulativo. All'atto del pagamento **tutti** i moduli dovranno essere consegnati all'Istituto di credito, il quale si farà carico di inoltrare le copie destinate a EBER - Fondo Sostegno al Reddito direttamente alla sede EBER.

In mancanza di disponibilità da parte dell'Istituto di credito, **tutte** le copie destinate a EBER - Fondo Sostegno al Reddito dovranno essere inoltrate dall'Organizzazione o dal Consulente del lavoro, **accompagnate dalla fotocopia della contabile di versamento cumulativo**, alla sede EBER - Fondo Sostegno al Reddito - Via De' Preti 8 - 40121 Bologna.

Si rimarca particolarmente l'esigenza di esatta indicazione del codice fiscale dell'impresa.

Il modulo di versamento viene fornito alle imprese artigiane in allegato al periodico dell'EBER che contiene le indicazioni relative ai versamenti per l'anno 2004. È inoltre a disposizione presso l'Ente Bilaterale regionale, le sedi EBER di bacino e sul sito internet www.eber.org al link Modalità versamenti/Fondo Sostegno al Reddito.

Una quota pari a € 36,98, accantonata per interventi a favore dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'A.I. 21/7/88 così come modificato in data 22/6/93, considerata la funzione previdenziale-assistenziale in senso proprio o lato delle somme versate, deve essere assoggettata alla **contribuzione di solidarietà pari al 10%** di cui al 2° comma dell'art. 9 bis L. 1/6/91 n° 166. Per i lavoratori part-time tale somma risulterà pari a € 18,49.


I datori di lavoro esporranno in uno dei righe in bianco dei quadri "B-C" del Mod. DM10/2 relativo al mese di Gennaio 2004, l'importo del contributo di solidarietà riferito a tutti i lavoratori interessati preceduto dalla dicitura "art. 9 bis L. 166/91" e dal codice "M900" nonché dal numero dei dipendenti e, nella casella "retribuzioni", dalle somme costituenti la base imponibile.

Il versamento del contributo di solidarietà sarà effettuato **entro il 16 Febbraio 2004**, data di scadenza del DM10.

Le imprese di nuova costituzione dovranno versare, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui effettuano l'assunzione di personale dipendente, una quota pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di copertura fino a fine anno. Le quote andranno versate sulla base del numero dei lavoratori in forza al termine del mese nel quale si effettuano le prime assunzioni. Per "imprese di nuova costituzione" si intendono anche le imprese precedentemente costituite e che, per la prima volta nel corso dell'anno, si dotano di personale dipendente.

Per quanto riguarda gli **Adempimenti contabili** le imprese imputeranno le somme versate nel seguente modo:

- al Mastro di Costo "Spese per il personale dipendente" con la definizione "Contributi derivanti da accordi collettivi" la somma assoggettata a contributo (€ 36,98);
- al Mastro di Costo "Spese per il personale dipendente" con la definizione "Oneri previdenziali" il contributo di solidarietà pari al 10% (€ 3,70);
- al Mastro di Costo "Spese generali" con la definizione "Oneri derivanti da accordi collettivi" la somma non assoggettata a contributo (€ 23,02).



Ogni impresa è tenuta al versamento di € 60,00 per ciascun dipendente in forza al 31/10/03.

Per i lavoratori in forza con contratto part-time il contributo è fissato in € 30,00

Il versamento va effettuato, utilizzando il modulo predisposto da EBER, entro il 16/2/2004, presso:

BANCA	CIN	ABI	CAB	n° C/C
Unicredit Banca	L	02008	02454	000001012858
Cassa di Risparmio in Bologna	R	06385	02412	07400012444H
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza	Z	06230	36670	000040062555
Banca Popolare dell'Emilia Romagna	D	05387	02402	000000775048
Banca Nazionale del Lavoro	I	01005	02400	000000044907
Banca Popolare di Verona e Novara	E	05188	02401	000000040200
Credito Cooperativo Bolognese	W	07082	02400	001000124494

Una quota pari a € 36,98 (€ 18,49 per i lavoratori part-time) deve essere assoggettata al contributo di solidarietà del 10% di cui al 2° comma dell'art. 9 bis L. 166/91.

I datori di lavoro esporranno, in uno dei righi in bianco dei quadri B-C del Mod. DM 10/2, relativo al mese di gennaio 2004 l'importo del contributo di solidarietà riferito a tutti i lavoratori interessati preceduto dalla dicitura "art. 9 bis L. 166/91" e dal codice "M900", nonché dal numero dei dipendenti e, nella casella "retribuzioni", dalle somme costituenti la base imponibile.

Il versamento del contributo di solidarietà, va effettuato entro il 16/2/2004, data di scadenza del DM 10.

CHI NON DEVE VERSARE

LAVORATORI

- Lavoranti a domicilio.
- Lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori per i quali è dovuto il contributo.
- Lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera a della L. 18/4/62 n. 230 (lavoratori stagionali).

IMPRESE

- Edilizia.
- Autotrasporto c/terzi.
- Imprese operanti in settori per i quali non siano stati stipulati CCNL specifici dell'artigianato.

FONDO RELAZIONI SINDACALI

Ogni impresa è tenuta al versamento di **€ 6,00** per ciascun dipendente in forza al 31/10/03 (di cui € 5,00 finalizzato all'istituzione dei rappresentanti sindacali di bacino e € 1,00 per la promozione della previdenza integrativa e dell'assistenza socio sanitaria integrativa.)

Il versamento va effettuato, **entro il 16/2/2004.**

Per i lavoratori in forza con contratto part-time il contributo va versato in misura intera.

Il versamento va effettuato tramite il mod. DM 10/2.

I datori di lavoro esporranno, in uno dei righi in bianco dei quadri B-C del Mod. DM 10/2 relativo al mese di gennaio 2004, l'importo del contributo a favore del Fondo preceduto dalla dicitura "Contr. Ass. Contr." e dal codice "W 150".

CHI NON DEVE VERSARE

LAVORATORI

- Lavoranti a domicilio.
- Lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori per i quali è dovuto il contributo.
- Lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera a della L. 18/4/62 n. 230 (lavoratori stagionali).

IMPRESE

- Edilizia.
- Imprese operanti in settori per i quali non siano stati stipulati CCNL specifici dell'artigianato.

VERSAMENTO CUMULATIVO FONDO RELAZIONI SINDACALI PIÙ FONDO TERRITORIALE PER LA SICUREZZA

Nel caso in cui le imprese interessate siano tenute sia al versamento delle quote relative al Fondo Relazioni Sindacali sia al finanziamento del rappresentante territoriale per la sicurezza, gli importi andranno sommati e indicati in un unico rigo con il codice "W150" e la dicitura "Contr. Ass. Contr.".

Il versamento, pari a **€ 11,50**, verrà effettuato **entro il 16/2/2004**, data di scadenza del DM 10.

FONDO TERRITORIALE PER LA SICUREZZA

A seguito della stipula, avvenuta in data 3/9/96, del protocollo d'intesa di attuazione del D.Lgs. 626/94 viene individuato un contributo finalizzato alla istituzione dei rappresentanti territoriali per la sicurezza così come previsto dall'art. 18 del citato Decreto Legislativo.

Le imprese sono tenute al versamento di € 5,50 per ciascun dipendente in forza al 31/10/03. Il versamento va effettuato, **entro il 16/2/2004**.

Il sistema di rappresentanza territoriale non si applica alle imprese nelle quali sia stato eletto il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il cui nominativo sia stato comunicato all'OPTA per la prevista formazione e il godimento dei permessi retribuiti.

Per i lavoratori in forza con contratto part-time il contributo va versato in misura intera. Il versamento va effettuato tramite il mod. DM 10/2. I datori di lavoro esportano, in uno dei righi in bianco dei quadri B-C del Mod. DM 10/2 relativo al mese di gennaio 2004, l'importo del contributo a favore del Fondo preceduto dalla dicitura "Contr. Ass. Contr." e dal codice "W 150".

L'accordo si applica nelle aziende o unità produttive aderenti a Confartigianato, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e/o che applicano i contratti sottoscritti dalle Organizzazioni aderenti alle parti firmatarie dell'Accordo.

L'accordo, sino alla data di stipula dei CCNL, si applica - per i vari settori a tutte le imprese associate alle Organizzazioni delle Confederazioni artigiane firmatarie.

Le imprese che si avvalgono del sistema di rappresentanza territoriale alla sicurezza, ma per le quali non è prevista l'adesione al Fondo Sostegno al Reddito, sono tenute al versamento, tramite DM 10, di una quota pari a € 13,00 per ciascun dipendente in forza al 31 ottobre 2003.

Le imprese interessate, se rientranti nel numero di dipendenti previsto dalla norma, sono:

- le imprese non artigiane o operanti in settori nei quali non siano stati stipulati CCNL specifici dell'artigianato associate alle Confederazioni firmatarie dell'A.I. 3/9/96;
- le imprese del settore Autotrasporto c/t;
- le imprese che versano il contributo per la cassa integrazione guadagni, in quanto operanti in settori nei quali la sfera di applicazione dei CCNL artigiani comprende tipologie aziendali per le quali è previsto il versamento di tale contributo.

CHI NON DEVE VERSARE

LAVORATORI

- Lavoranti a domicilio.
- Lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori per i quali è dovuto il contributo.
- Lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera a della L. 18/4/62 n. 230 (lavoratori stagionali).

IMPRESE

- Edilizia
- Imprese con più di 15 dipendenti.
In coerenza con le disposizioni legislative vigenti i lavoratori a domicilio, gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro non concorrono alla determinazione del limite dei 15 dipendenti.
- Imprese nelle quali è stato eletto il rappresentante aziendale per la sicurezza.

E.B.E.R. REGIONALE

Via De' Preti 8, 40121 Bologna - tel. 051 2964311 - fax 051 6569507
eber@eber.org - www.eber.org

E.B.E.R. MODENA

Piazza Manzoni 4/3, 41100 Modena
tel. 059 395330 - fax 059 3980280

E.B.E.R. REGGIO EMILIA

Via Caravaggio 1, 42100 Reggio Emilia
tel. 0522 330274 - fax 0522 552509

E.B.E.R. PARMA

Via Mazzini 6, 43100 Parma
tel. 0521 228179 - fax 0521 223413

E.B.E.R. PIACENZA

Via IV Novembre 132, 29100 Piacenza
tel. 0523 713028 - fax 0523 713598

E.B.E.R. BOLOGNA

Via De' Preti 8, 40121 Bologna
tel. 051 2964335 - fax 051 6569507

E.B.E.R. FERRARA

Via Pola 11, 44100 Ferrara
tel. 0532 769416 - fax 0532 769829

E.B.E.R. RAVENNA

Viale Randi 90, 48100 Ravenna
tel. 0544 271537 fax 0544 281109

E.B.E.R. FORLÍ

Via Monte Santo 11, 47100 Forli
tel. 0543 29580 - fax 0543 458812

E.B.E.R. CESENA

Via Marinelli, Galleria Cavour 24, 47023 Cesena
tel. 0547 612827 - fax 0547 366462

E.B.E.R. RIMINI

Via Montefeltro 77/A, 47900 Rimini
tel. 0541 787329 - fax 0541 369378

E.B.E.R. IMOLA

Via Cavour 8, 40026 Imola
tel. 051 2964335 - fax 051 6569507

Per qualunque informazione o notizia inerente l'attività dell'E.B.E.R. potete rivolgervi presso le nostre sedi